

Art. 10 Lo studente, inizio delle collaborazioni studentesche, dovrà sottoscrivere una scrittura privata, da registrare in caso d'uso.

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento delle collaborazioni o alla permanenza nelle graduatorie nei seguenti casi:

- a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- b) conseguimento della laurea specialistica o magistrale o quella a ciclo unico (4, 5 o 6 anni);
- c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione;
- d) inadempienze nella esecuzione della prestazione.

In questi casi il compenso sarà in proporzione alla prestazione resa.

Art. 11 Le attività riguardanti il presente bando sono incompatibili con lo svolgimento delle **attività di orientamento e tutoriali integrative presso le Facoltà dell'Ateneo.**

Art. 12 Il compenso orario per la collaborazione, previsto dall'art. 13 della L. 03/12/91, n. 390, è fissato nella misura di 7.00 Euro orarie; tale corrispettivo è esente dall'imposte, ai sensi del 2° comma del sopraccitato articolo.

Il relativo compenso verrà liquidato globalmente a prestazione compiuta.

L'Amministrazione universitaria provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni in favore degli studenti per il numero di ore della collaborazione.

Art. 13 Le graduatorie annuali verranno rese pubbliche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università nonché nelle bacheche delle singole Facoltà.

L'assegnazione della sede di svolgimento delle collaborazioni avverrà con decreto rettorale che verrà affisso all'albo dell'ufficio Affari Generali e presso le strutture interessate e che conterrà le disposizioni relative all'assegnazione dell'incarico.

Art. 14 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e su moduli forniti dall'Ufficio Affari Generali, **potranno essere presentate solo presso l'Ufficio Affari generali e servizio elettorale, in via Largo Macao, 32 entro e non oltre le ore 13.00 del 30 luglio 2010** o inviate tramite raccomandata a.r. e dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21 - 07100 Sassari

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.

Il Rettore
(*prof. Attilio Mastino*)

ld/

P.S. Gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio "Affari Generali e Servizio Elettorale" - tel. 079/228.884, per eventuali informazioni ed in particolare per prendere visione del Bando e poter ritirare il fac-simile della domanda.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

UFFICIO AFFARI GENERALI E SERVIZIO ELETTORALE

D.R. n. 1420 del 23/06/2010 Prot. n. 17675 Anno 2010 Titolo V Classe 5 Fascicolo 26.1

IL RETTORE

Vista la legge 02/12/91, n. 390;

Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e in particolare l'art. 2 comma 4;

Visto il Regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, (Attività a Tempo Parziale) ai sensi dell'art. 13 della L. 390/91, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/06/93, e modificato nella seduta congiunta Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico del 15/06/2010 ;

Valutata la necessità di attivare dette forme di collaborazione al fine di migliorare i servizi resi nell'ambito delle strutture di Ateneo e quindi fornire migliori condizioni di studio agli studenti;

DECRETA

Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, riservato agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Sassari, finalizzato alla stesura delle graduatorie degli aventi titolo a prestare attività di collaborazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2/12/91, n. 390, per l'anno 2011, di cui una per la sede di Sassari, una per la sede di: Alghero, Nuoro, Olbia, Oristano e Tempio (alla cui formazione partecipano gli studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nella sede).

Tali collaborazioni consistono, in ordine di priorità, in attività presso:

- Biblioteche di Facoltà o di Dipartimento aperte agli studenti;
- Aule di lezione;
- Segreterie Studenti;
- Laboratori didattici;
- Altre attività connesse ai servizi resi ai sensi dell'art. 13 della L. 341/90.
- Biblioteche di Facoltà o di Dipartimento non aperte agli studenti;

Sono esclusi i servizi inerenti le attività di docenza di cui all'art. 12 L. 13.11.1990, n. 341, lo svolgimento di CFU, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per la formazione delle graduatorie degli aspiranti allo svolgimento di collaborazioni gli studenti, anche stranieri:

- che siano iscritti al 2° anno e non oltre il secondo anno fuori corso o che si trovano, o si sono trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera scolastica (gli anni fuori corso si calcolano sulla durata legale del corso di laurea, a prescindere da sbarramenti interni); l'iscrizione alla laurea specialistica o magistrale è considerata, ai soli fini del presente regolamento, come prosecuzione degli studi (3+2). Non verranno considerati i trasferimenti nel caso in cui l'Università non abbia convalidato CFU eventualmente sostenuti.

- che abbiano sostenuto entro la sessione estiva e comunque non oltre la scadenza del bando i 2/5 dei CFU previsti dal piano di studi individuale, con riferimento all'anno di iscrizione e a quello di immatricolazione. Nel caso in cui lo studente non raggiunga un numero di CFU di 2/5, così come previsto dal bando, sarà incluso in graduatoria solo se la differenza avrà un decimale non superiore allo 0,50. Per "piano di studi" si intende quello ufficiale della Facoltà ovvero quello personale presentato e regolarmente approvato dal Consiglio di Facoltà o di Corso di Laurea.

- che non abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale o quella a ciclo unico (4, 5 o 6 anni);

- che non siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione;

- che appartengano ad un nucleo familiare avente un reddito certificato con l'indicatore ISEEU non superiore a 40000 euro per l'anno 2009. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia. Tale cifra verrà aumentata di 516,46 euro, se il figlio a carico è studente universitario.

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale:

oltre al richiedente i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano dallo stato di famiglia;

il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente;

i genitori e altri figli a carico anche se non compresi nello stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio.

Affinché allo studente venga riconosciuta la condizione di nucleo familiare a se stante deve avere la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno un anno rispetto alla presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo componente; deve possedere un reddito annuale non inferiore a 4131,66 euro derivante esclusivamente da redditi da lavoro. Qualora il reddito annuale dello studente sia inferiore a 4131,66 euro senza alcuna detrazione o diminuzione del reddito, si terrà conto dei redditi della famiglia di origine della quale dovrà presentare il certificato con l'indicatore ISEEU.

Non hanno titolo a partecipare al concorso gli studenti che beneficiano di stipendi o retribuzioni fissi derivanti da attività lavorative.

Art. 3 Lo studente dovrà presentare un apposita autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, su modulistica fornita dall'Ufficio Affari Generali e Servizio Elettorale, indicando tutti i dati riguardanti la carriera scolastica, necessari per determinare i criteri di selezione, PER QUANTO RIGUARDA IL CRITERIO DEL REDDITO DOVRÀ ALLEGARE UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE ISEEU, ANNO 2010. REDDITO 2009.

Art. 4 Le graduatorie cui attingere per le prestazioni verranno formulate seguendo i seguenti criteri:

CRITERI DI MERITO

Verrà attribuito un punteggio di 0,50 per ogni CFU sostenuto in più rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso. Per gli studenti iscritti al primo e al secondo anno fuori corso non daranno diritto ad alcun punteggio rispettivamente quattro e otto CFU sostenuti oltre quelli necessari per la partecipazione al concorso.

Agli studenti iscritti al Corso di Laurea specialistica o magistrale verrà inoltre assegnato un punteggio in base al voto conseguito nella laurea triennale secondo la seguente tabella:

da 66 a 75 0,25 da 96 a 105 0,70

da 76 a 85 0,40 da 105 a 110 0,85

da 86 a 95 0,55 110 e lode 1,00

Agli studenti che hanno già svolto tale prestazione verrà detratto per ogni anno di attività un punteggio pari a 0,50.

CRITERI DI REDDITO

Verrà attribuito un punteggio al reddito del nucleo familiare.

In particolare gli scaglioni del reddito calcolato con l'indicatore ISEEU avranno il punteggio affianco indicato:

a) fino a 5000			punti	5,00
b) da 5001	fino a	10.000	punti	4,00
c) da 10.001	fino a	15.000	punti	3,00
d) da 15.001	fino a	21.000	punti	2,50
e) da a 21001	fino a	25.000	punti	2,00
f) da 25001	fino a	30.000	punti	1,50
g) da 30001	fino a	35.000	punti	1,00
h) da 35001	fino a	40.000	punti	0,10

I redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui sopra si intendono decurtati di 516,46 euro per ciascun componente a carico. Tale cifra verrà aumentata di 516,46 euro, se il figlio a carico è studente universitario. I redditi da lavoro dipendente o assimilati sono calcolati al 60%.

CRITERI DI DISTANZA

Infine, al parametro "distanza della residenza dalla sede dell'Ateneo" sarà assegnato il seguente punteggio:

a) per gli studenti, iscritti presso la sede di Sassari, che risiedono in Comuni distanti da Sassari oltre 30 Km. punti 0,20

b) per gli studenti, iscritti presso la sede di Sassari, che risiedono in Comuni distanti da Sassari oltre 80 Km. punti 0,40

c) per gli studenti, iscritti presso le sedi "gemmate", che risiedono in Comuni distanti oltre 30 Km. punti 0,20

d) per gli studenti, iscritti presso le sedi "gemmate", che risiedono in Comuni distanti oltre 80 Km. punti 0,40.

Con successivo provvedimento, verrà indicato annualmente nella graduatoria della sede di Sassari il numero di studenti con disabilità superiore a 80%, che svolgeranno l'attività di collaborazione studentesca presso il Centro Orientamento dell'Ateneo di Sassari.

A parità di punteggio finale si terrà conto dell'anno di iscrizione dando priorità all'immatricolazione più recente e al numero degli CFU sostenuti.

Art. 5 L'Università di Sassari, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, Legge 390/91, si avvarrà della collaborazione degli organi della Polizia tributaria e dell'Amministrazione finanziaria al fine di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare. Analoghe richieste potranno essere rivolte ai Comuni, alle Ditte, agli Enti Mutualistici ecc..

Lo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei suoi confronti, verrà immediatamente depennato dalla graduatoria, e, se ha già svolto la collaborazione, dovrà renderne il compenso.

Art. 6 L'assegnazione delle collaborazioni agli studenti verrà effettuata secondo l'ordine delle graduatorie.

Art. 7 Le prestazioni collaborative non possono superare il limite individuale di 150 ore per ciascun anno.

Art. 8 La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 9 La prestazione è intesa quale forma di collaborazione globale alle attività istituzionali delle strutture universitarie e dovrà essere svolta, fatta salva l'attività istituzionale prestata dal personale universitario, sotto la diretta responsabilità dei Direttori delle strutture cui spetta, peraltro, la valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.